



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale

Sezione Servizi al Personale Docente – Ripartizione Docenti non di ruolo

INFORMATIVA SUL CONGEDO PER MATERNITÀ DELLE LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DI CUI ALLA L. 335/1995 E SUI CONGEDI PER MALATTIA

Congedo per maternità:

L'art. 4 del DM 12.7.2007 estende il diritto alla fruizione del congedo di maternità anche alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, con il conseguente divieto per i datori di lavoro di adibirle al lavoro per periodi prima e dopo il parto, così come indicato nell'art. 16 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151.

- **L'astensione per maternità** è obbligatoria per legge (5 mesi) a partire dai 2 mesi precedenti la data prevista del parto (D.p.p.) e fino a tre mesi dopo la data effettiva del parto.

La sospensione dell'assegno per maternità prevede una proroga del contratto per il recupero del periodo di maternità obbligatoria.

Durante il periodo di astensione obbligatoria è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione, erogata direttamente dall'INPS e riconosciuta alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione separata dell'INPS (si rinvia per i requisiti richiesti al sito www.inps.it).

Adempimenti:

- 1) l'assegnista dovrà tempestivamente informarsi presso l'INPS di residenza o di domicilio (o altra cassa di afferenza cui è iscritta) sui requisiti e gli adempimenti richiesti per la fruizione dell'indennità di maternità (presentazione di domanda, certificato medico, modulo GLA rilasciato dalla Ripartizione Fiscalità dell'Ateneo, etc.). Successivamente l'INPS (o l'eventuale altra cassa previdenziale, se previsto) provvederà in proprio al relativo pagamento;
- 2) L'assegnista dovrà inoltre avvisare il responsabile della propria struttura di afferenza e trasmettere alla Ripartizione Docenti non di ruolo almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria:
 - a) il certificato medico attestante la data presunta del parto;
 - b) copia dell'istanza presentata per la fruizione dell'indennità di maternità di cui al punto 1 (e successivamente l'esito della stessa);
 - c) entro un mese dal parto, l'autocertificazione della nascita del figlio.

Per le assegniste di ricerca assunte ai sensi della Legge 240/2010 nel solo periodo di astensione obbligatoria per maternità (5 mesi), l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del DM 12.07.2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. Tale integrazione dell'Ateneo non è prevista per le assegniste il cui assegno è stato conferito ai sensi della precedente normativa (L. 449/1997).

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 151/2001, l'assegnista può inoltre usufruire della **flessibilità dell'astensione obbligatoria** lavorando fino al mese precedente la data prevista per il parto e spostando la conclusione del congedo obbligatorio per maternità a 4 mesi dopo la data effettiva del parto.

Adempimenti: per ottenere tale deroga l'assegnista, avvisato il responsabile della struttura di afferenza, dovrà trasmettere alla Ripartizione Docenti non di ruolo una certificazione medica (di un ostetrico/ginecologo del SSN o con esso convenzionato) attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale richiesta dovrà essere presentata almeno **20** giorni prima dell'astensione obbligatoria, per il successivo inoltro al medico competente dell'Università degli Studi di Trieste ai fini della prevenzione a tutela della salute nei luoghi di lavoro. Seguirà direttamente da parte del medico dell'Ateneo una mail di convocazione.

- La normativa in materia prevede altresì per complicità della gravidanza o nei casi in cui la futura madre sia occupata in lavori da ritenersi gravosi e pregiudizievoli allo stato di gravidanza, **l'anticipazione dell'astensione obbligatoria** dal lavoro (art. 17 del D.Lgs. 151/2001).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Sezione Servizi al Personale Docente – Ripartizione Docenti non di ruolo

In tali casi l'assegnista è invitata a prendere immediatamente contatto con la Ripartizione Docenti non di ruolo per la definizione della procedura.

- L'assegnista può inoltre, entro l'anno di nascita del bambino e per un periodo massimo di 3 mesi, chiedere la fruizione del **congedo parentale** (maternità facoltativa). Il congedo parentale non determina la proroga del contratto.

Adempimenti:

- 1) L'assegnista, avvisato il responsabile della propria struttura di afferenza, deve trasmettere alla Ripartizione Docenti non di ruolo almeno un mese prima della conclusione del periodo di astensione obbligatoria per maternità la richiesta per la fruizione del congedo parentale o di parte di esso.
- 2) L'assegnista non iscritta ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionata, dovrà inoltre informarsi direttamente presso l'INPS competente per territorio (o altra cassa di afferenza cui è iscritta) sui requisiti e gli adempimenti richiesti per la fruizione dell'indennità concessa dall'ente previdenziale per il congedo parentale.

.....

Ai fini della predisposizione amministrativa della pratica di ripresa attività l'assegnista di ricerca, **almeno un mese prima della conclusione del periodo di astensione obbligatoria per maternità**, nel caso non possa o non voglia richiedere la fruizione del congedo parentale (facoltativo), è tenuta ad informare la Ripartizione docenti non di ruolo sulla volontà di voler riprendere l'attività di ricerca.

QUALSIASI VARIAZIONE AL PERIODO DI CONGEDO PER MATERNITA' DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA RIPARTIZIONE DOCENTI NON DI RUOLO, edificio A, piano terra, ala sinistra (entrando dalla scalinata) - dott.ssa Giordano (tel. 040/5582501); dott.ssa Cehic (tel. 040/5583211).

Il giorno della ripresa della collaborazione, il Direttore del Dipartimento dovrà attestare con nota indirizzata al Rettore, l'effettiva ripresa dell'attività da parte dell'assegnista, pena l'irregolare corresponsione della mensilità.

Copie dei modelli di comunicazione sono presenti nel sito web d'Ateneo (<http://www.units.it/intra/ricerca/assegniricerca/>).

.....

Malattia:

Agli assegnisti di ricerca si applica la normativa dei lavoratori a progetto e delle categorie assimilate previste per la malattia (D.Lgs 276/2003, art. 66; L. 296/2006, art. 1, c. 788).

La temporanea sospensione per situazioni di malattia o infortunio prolungati, debitamente documentati, comporta la conseguente decurtazione del compenso e **non implica una proroga del contratto** che si estingue alla scadenza.

Nei casi di sospensione dell'assegno e qualora l'assegnista sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ente previdenziale, l'interessato può richiedere direttamente all'INPS o ad altra cassa previdenziale di afferenza, l'indennità di malattia o di infortunio.